

Normativa di riferimento

LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23/11/2018 (modificata con LRT n. 68 del 23/07/2020)

Art. 32 "Definizioni" - c. 1 lett. J-bis - definizione di "hobbisti"

j-bis) per **hobbisti**, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40-bis;

Art. 32 "Definizioni" - c. 1 lett. J-ter - definizione di "mercatini degli hobbisti"

j-ter) per **mercatini degli hobbisti**, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis)

Art. 40 bis "Mercatini degli hobbisti"

1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

4. Ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia del partecipante,
- b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.

7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.

8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.

10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11 (LRT 62/2018).

Art. 116 –"Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche" - c.3-bis

3-bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

- partecipi alle iniziative di cui all'articolo 40 bis (mercatini degli hobbisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
- in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegna un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
- venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

Deliberazione Giunta Comunale di Campo nell'Elba n.42 del 24.03.2021 (reperibile sul sito del Comune nella sezione "Mercatini degli Hobbisti")